IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. VI - Giugno 1930

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. per la Chiesa Orientale. I. Decreto per il passaggio di sacerdoti orientali a diocesi ultra marine onde esercitarvi la cura d'anime, p. 161. II. Idem, per i sacerdoti orientali che vi si recano per altri motivi, o temporaneamente, p. 167. III. Decreto circa le Questue, anche di Messe, per parte di orientali, p. 169. IV. *Montis regalis Sic.* Circa la matricità della chiesa greca di Palazzo Adriano, p. 172. - S. Penitenzieria Apostolica. Circa le indulgenze del Rosario, per gli orientali (ruteni), p. 183. — QUESITI MINORI (n. 17-19), p. 184. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 185. — FATTI DEL MESE, p. 192.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

I.

Circa i chierici orientali, sia secolari che religiosi, i quali da territori e diocesi d'Oriente vogliano recarsi nell'America settentrionale, centrale o meridionale, oppure in Australia, allo scopo di prestarvi assistenza spirituale ai fedeli del proprio rito [« A. A. S. », XXII, pag. 99].

Decreto. – Qua sollerti alacritate nullo non tempore Apostolica Sedes aeternae eorum fidelium orientalium saluti prospexerit, qui e territoriis patriarchalibus, regionibus seu dioecesibus orientalibus migrantes, exteras petunt regiones, praesertim si sua inibi transtulerint domicilia, plurima sane documenta ac decreta, in hanc rem edita, luculenter testantur.

Nihil enim Ecclesiae Matri antiquius fuit, quam omni ope eniti, ut isti quoque fideles, tot inter pericula, quae in iis exteris praesertim regionibus, praecipue ex eorum cum haereticis sectis et orientalibus dissidentibus commercio ac necessitudine oriuntur, sartam tectamque servarent catholicam fidem; atque ut suo cuiusque orientali ritu libere uti possent, etiamsi inter catholicos latini ritus degerent. Quapropter semper eidem cordi fuit, ut ad spiritualem eorum curam suscipiendam, sacerdotes orientalis ritus e territoriis patriarchalibus vel orientalibus deligerentur, qui scientia et bonis moribus praediti, sanctissimo huiusmodi ministerio obeundo pares omnino essent quique ad curam spiritualem exercendam in fideles sui cuiusque ritus fidenti animo mitti possent. Eadem de causa provisum atque praecautum est, ut praestantes horum sacerdotum dotes ac virtutes in antecessum diligenter dignoscerentur, itemque ut Ordinarii locorum ad quae demigrare cuperent, non modo libenter eos excepturi essent, sed etiam eos expeterent uti optatos laboris socios in vinea Domini. Quem in finem saepe plane a Sancta Sede leges et decreta peropportuna lata fuere.

Verum, cum procedente tempore, leges et decreta huiusmodi aut rite non intellecta sint, aut velut in oblivionem venisse viderentur, et abusus non pauci irrepserint, iidemque eius naturae ut probis ritus orientalis sacerdotibus haud mediocri detrimento esse possent, Sacra haec Congregatio opportunum, immo necessarium esse duxit easdem leges ac decreta iterum commemorare, et restituere, idque praesertim ad spiritualem fidelium orientalium utilitatem efficacius procurandam. Uti enim pluries huic Sacrae Congregationi relatum fuit, quidam sacerdotes, ex iis praesertim qui in Americam et Australiam se contulerunt, ob suum cuiusque agendi morem, non tantum a latinis, sed a suis etiam orientalibus fidelibus gravi improbatione et quasi nota censoria digni habiti sunt; alii «quaerentes quae sua sunt, non quae Iesu Christi», fideles suis curis concreditos misere dereliquerunt, huc illuc passim vagantes; alii demum, ne catholici quidem aut sacro ordine initiati, corruptis documentis, tam callide locorum Ordinarios in errorem inducere conati sunt, ut iidem nonnunquam conquesti sint, quasi sacerdotes probi ab improbis, legitimi a simulatis ac mendacibus, vix aut ne vix quidem discerni ac cognosci possint. Quae cum ita sint, neminem latet quantis incommodis in suo obeundo munere praepediantur optimi orientalis ritus sacerdotes, ac propterea quam necessarium sit opportuna remedia, abiecta omni cunctatione, salubriter afferre.

Verum in his remediis exquirendis, duxit haec Sacra Congregatio necessarium non esse leges ac decreta compluries a Sancta Sede lata immutare, sed satius ea restituere ac renovare, simul statuendo methodum ac viam certam ac definitam, qua citius et melius eaedem leges et decreta eadem applicarentur et fraudibus contra ipsa aditus praecluderetur.

Non vero eget haec Sacra Congregatio moras trahere in commendando Episcopis latinis illarum regionum orientales, qui in eorundem dioecesibus commorantur; probe enim ipsa novit quanto amore, hoc prasertim tempore, tum Episcopi latini, tum Nuntii aut Delegati Apostolici prosequantur orientales, eos quoque qui ab unitate Ecclesiae sunt separati; nam non una tantum communitas seu paroecia schismatica ad unitatem Ecclesiae, cura et industria Episcoporum Americae, rediit.

Rogat igitur magis magisque eosdem Ordinarios, ut omni zelo, studio et industria incumbant, ad normam praesertim Constitutionis «Orientalium dignitas» n. 9, in curam orientalium fidelium in suis dioecesibus commorantium, ut, incolumi manente ritu, ecclesias et quidem scholas, quatenus fieri possit, pro iis excitandas curent: quod si ii proprias scholas habere, pro rerum adiunctis, non valeant, omni ope adnitantur ne illi orientales quasi coacti sint suos pueros scholis protestanticis aut alienis a sensu Christi committere. Pariter, quinimo

praesertim, foveant vocationes ecclesiasticas in filiis indigenis illorum fidelium ritus orientalis, et curent ut non solum ad pietatem informentur et ecclesiasticis disciplinis imbuantur, sed etiam, consulta hac Sacra Congregatione, ut in proprio ritu probe instruantur et in sacris ordinentur; nam iis quoque, ita eruditis et institutis, addictis ad curam spiritualem fidelium suorum rituum, plenius huic curae spirituali prospectum erit, quia eorum opera convenientius erit impensa et propensius accepta.

Ut igitur haec Sacra Congregatio aptiore modo debitae sacerdotum orientalium existimationi consulat, itemque spirituali fidelium orientalium procurationi prospiciat, tota re mature discussa in comitiis generalibus Em.eorum Patrum habitis die 17 Iunii 1929, haec, quae sequuntur, statuit ac decernit de sacerdotibus orientalibus, qui in Americae vel in Australiae regiones se conferunt ad pastorale inibi ministerium exercendum; quae quidem diligenter religioseque erunt observanda, sive ab Ordinariis et sacerdotibus orientalibus, sive etiam, vi canonis 257 Codicis iuris canonici, ab Ordinariis latinis.

1. Ordinarii latini locorum, de quibus supra, inquirant num catholici ritus orientalis sedem transtulerint aut commorentur in suis dioecesibus; ad quem certum et definitum ritum orientalem pertineant, an iidem indigeant necne cura spirituali praestanda a sacerdote proprii ritus; et hinc sine mora hanc necessitatem aut opportunitatem curae spiritualis, uti supra, huic Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali significent et declarent per Nuntium aut Delegatum Apostolicum regionis, qui, si opus sit, eandem necessitatem aut opportunitatem recognoscet et comprobabit.

Sacra vero haec Congregatio statim per Nuntium aut Delegatum Apostolicum regionis rem communicabit cum Episcopo vel Episcopis orientalibus eiusdem ritus, aut cum Domino Patriarcha, si ritus eo gaudeat, et casus ferat; simul rogando ut unum vel plures sacerdotes ad hoc munus dignos et idoneos designent, a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali, cuius erit licentiam concedere, adprobandos, idque pariter significent per Nuntium aut Delegatum Apostolicum regionis, qui suam sententiam de hisce sacerdotibus ipsi Sacrae Congregationi patefaciet.

2. Quodsi Domini Patriarchae aut Episcopi orientales, quacumque via et ratione certiores facti sint de hac opportunitate vel necessitate curae spiritualis fidelibus orientalibus in iis locis praestandae per sacerdotes proprii ritus, id pariter significent huic Sacrae Congregationi, simul indicando dioecesim vel dioeceses ubi fideles isti degant et designando ac proponendo sacerdotem vel sacerdotes, uti supra, dignos et idoneos, idque significent per tramitem Nuntii aut Delegati Apostolici, qui suam sententiam, uti supra, de propositis sacerdotibus declarabit.

Sacra vero haec Congregatio statim rem Episcopo loci de quo supra, per Nuntium aut Delegatum Apostolicum, declarabit, simul rogando Ordinarium de suo consilio vel licentia; itemque Nuntium aut Delegatum Apostolicum de sua sententia super negotio universo.

3. Si qui fideles curam spiritualem exoptent per sacerdotem proprii ritus, expeditius erit si id petant ab Ordinario loci, qui petitionem, una cum suo consilio vel consensu mittat ad Nuntium aut Delegatum Apostolicum regionis, qui quidem id transmittat ad hanc Sacram Congregationem cum suis percontationibus, informationibus et voto.

4. Equidem non tantum Domini Patriarchae, et Ordinarii sive latini sive orientalis ritus, sed etiam fideles, possunt directe ea, de quibus supra, cum hac Sacra Congregatione communicare; attamen non parvum temporis compendium sequetur, si ordine supra statuto id fiat.

5. Episcopus vel Episcopi orientales vel Patriarcha, prouti supra in art. 1 et 2, designando sacerdotem vel sacerdotes dignos et idoneos ad curam spiritualem, simul trasmittant litteras commendatitias ad Missae celebrationem atque edoceant Sacram Congregationem de eius vel eorum curriculo vitae et moribus, deque iis omnibus quae comprobare possint eum vel eos ad munus suscipiendum vere dignos esse atque idoneos. Si agatur de sacerdote cleri regularis designatio ed informationes transmittantur etiam a suo Superiore.

6. Ad sacrum ministerium exercendum in praefatis regionibus non admittantur sacerdotes saeculares uxorem habentes, sed solum sacerdotes caelibes, aut vidui. Vidui tamen iustis de causis ab hac Sacra Congregatione excludi poterunt ab iis dioecesibus et locis, in quibus eorum proles forte degat aut quocumque modo inveniatur, pariterque si in viciniis eorundem locorum.

7. Statim ac Sacra haec Congregatio, opportunis assumptis notitiis, designatum sacerdotem idoneum reputaverit, per speciale *rescriptum*, modo usitato, concedet licentiam ut dictus sacerdos se conferat in determinatam dioecesim, ut inibi domicilium constituat et fidelibus suae gentis seu ritus spirituale praebeat auxilium.

Idque rescriptum seu licentiam Sacra Congregatio, ad omnem dubitationem et difficultatem Episcopis harum regionum auferendam, mittet *ad Ordinarium dioecesis ubi sacerdos ritus orientalis domicilium constituere intendit*, per tramitem Nuntii aut Delegati Apostolici, vel, si res urgeat, directe ad eundem Ordinarium, certiorato simul Nuntio aut Apostolico Delegato. Unius erit huius Sacrae Congregationis, Ordinariis et ipsis Patriarchis exclusis, hanc licentiam concedere, quam Sacra Congregatio scripto, seu per *rescriptum* dumtaxat dabit.

8. Eandem licentiam Sacra Congregatio ad sacerdotem designatum mittet per Nuntium aut Delegatum Apostolicum, vel, eo certiorato, per Ordinarium proprium, aut, uti supra dictum, per Patriarcham, et,

si agatur de sacerdote religioso per suum Superiorem, Delegato Apostolico et, si casus ferat, Patriarcha certioratis; atque una cum licentia, mittet, ratione supra determinata, eidem sacerdoti litteras commendatitias, vulgo *celebret*, dictum in finem, et pro tempore necessario ad iter faciendum validas.

9. Sacerdos, sine mora, simul ac poterit, ad statutum locum proficiscetur.

Si opus sit ut iter ad tempus intermittatur, sacerdos ad Missae celebrationem admitti potest, ab eo exhibitis rectori ecclesiae, ubi litare exoptat, litteris commendatitiis, vulgo *celebret*, a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali acceptis. Rector vero Ecclesiae in iisdem litteris adnotabit diem celebrationis et titulum Ecclesiae, una cum sua subsignatione.

Quodsi memoratus sacerdos orientalis ritus moram protrahat plus quam aequum est, rector Ecclesiae hac de re certiorem reddat Episcopum seu Ordinarium loci.

Ordinarius loci ne admittat amplius ad Missae celebrationem sacerdotes, qui, sine iusta causa, plus quam aequum est, in loco interiecto consistant, aut huc illucque vagentur, et, salvo suo iure, rem referat Nuntio aut Delegato Apostolico, aut huic Sacrae Congregationi.

10. Statim ac memoratus sacerdos ad statutam dioecesim pervenerit, sistat coram Ordinario loci, eidem exhibendo litteras commendatitias a Sacra Congregatione, et litteras discessoriales a proprio Antistite aut a Domino Patriarcha habitas.

Loci vero Ordinarius, iuxta tenorem *rescripti* habiti ab hac Sacra Congregatione, de quo in art. 7, ei facultatem dabit Missam seu divinam Liturgiam celebrandi, Sacramenta administrandi, ac quaelibet sacra munia persolvendi, necnon mansiones pro cura spirituali fidelium proprii ritus, eaque omnia suscipiendi, quae necessaria et opportuna ensuerit; itemque locum praefiniet, in quo sacerdos domicilium statuere debeat.

11. Dictus sacerdos iurisdictioni Ordinarii loci subesse debet.

12. Salvo igitur semper suo ritu, stet mandatis Ordinarii loci, tum quoad curam spiritualem suorum fidelium in loco et in ecclesia sibi assignatis, tum ad adeundam aliam ecclesiam, paroeciam, seu alium locum ipsius dioecesis ad ministerium exercendum, vel ad fideles sui ritus causa sacri ministerii invisendos.

Neque in aliam dioecesim se conferre poterit, pro exercitio temporaneo sacri ministerii aut pro invisendis fidelibus proprii ritus, nisi praehabito consensu Episcopi *a quo* atque Episcopi *ad quem;* et si hunc consensum obtinuerit, se gerat modo, ratione et condicionibus a memoratis Superioribus statutis.

13. Ut quilibet sacerdos, qui in aliquam dioecesim Americae, vel Australiae emigraverit, mutare dioecesim valeat in ambitu earundem

regionum, sufficit ut in hoc conveniant Episcopus *a quo* et Episcopus *ad quem,* proprium consensum scripto significando. Hac de re vero, Episcopus *ad quem* nuncium quantocius mittere tenetur per Nuntium aut Delegatum Apostolicum ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali.

14. In fine cuiusque anni, a die data in rescripto supputandi, tenetur quilibet sacerdos orientalis, qui in praefatis regionibus degat, *relationem scriptam* mittere ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali de statu religioso suorum fidelium et de sacro ministerio adimpleto; hanc vero relationem exhibebit Ordinario loci, ut hic sua auctoritate eam *scripto* comprobet, opportune suas addens adnotationes, ipseque Ordinarius eam ad Sacram Congregationem transmittat.

15. Nullus ergo Episcopus in suam dioecesim admittat aliquem sacerdotem orientalis ritus, ex dioecesi orientali provenientem, eique facultatem celebrandi, vel sacrum ministerium exercendi det, nisi a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali necessarium *rescriptum* antea acceperit, ad norman art. 7; itemque, nisi hoc *rescriptum* receperit, nullam, ad omnem fraudem praecavendam, Ordinarius praestet fidem quibusvis litteris aut documentis, iis etiam uti ex hac Sacra Congregatione prolatis, exhibitis a sacerdote, vel ab eo qui se esse sacerdotem dictitat; atque in casu, salvo suo iure, rem referat Nuntio aut Delegato Apostolico suae regionis vel huic Sacrae Congregationi.

Interim vero Ordinarius loci in sacerdotem orientalem qui dictum in finem sine debita licentia in suam dioecesim se contulerit animadvertere poterit, pro suo prudenti arbitrio, remediis et sanctionibus, ad normam art. 9.

16. Sacerdotes omnes dictum in finem ibi commorantes, firma manente prohibitione eleemosynas, pecuniam, sine huius Sacrae Congregationis facultate, colligendi, quod attinet ad stipes Missarum et collationes consuetas, pro more dioecesis, ad Dei cultum, ad ecclesias vel scholas etc. faciendas, stent omnino decretis et ordinationibus dioecesanis; nisi aliter in casibus particularibus pro iis praescribendum Ordinarius loci censeat.

17. Praescriptis, dequibus in art. 11, 12, 13, 14, 15 et 16, tenentur ii quoque sacerdotes orientales, qui ante editum hoc decretum se contulerint in has regiones, ibique legitime commorentur.

18. A Ruthenis vero, qui se conferunt ad Foederatos Status Americae, aut ad Canadensem ditionem ad exercendam curam spiritualem sub iurisdictione Ordinariorum sui ritus, serventur particularia decreta ab hac Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali lata.

Quod si ad id munus petant alias regiones supra memoratas, praescriptiones huius decreti servabunt.

Hoc decretum, ut cunctis ad quos pertinet probe perspectum evadat, vim obligandi habebit a die prima mensis Aprilis anni millesimi nongentesimi trigesimi.

Quae omnia Ss.mo Domino relata in audientiis 22 Iunii et 7 Decembris, anni 1929, Sanctitas Sua adprobavit ac rata habuit, atque decretum de iis edendum iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 23 Decembris 1929.

A. Card. SINCERO, *a Secretis.*

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor.*

II.

Circa i chierici orientali, sia secolari che religiosi i quali da territori e diocesi orientali vogliano recarsi nell'America settentrionale centrale o meridionale, oppure nell'Australia, per altra causa economica o morale, diversa dallo scopo di prestare assistenza spirituale ai fedeli di loro rito [« A. A. S. », XXII, pag. 106].

Decreto. — Non raro accidit ut clerici orientales et territoriis vel dioecesibus orientalibus, obtenta vel non licentia ab hac Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali, in Americam vel in Australiae regiones se conferant, et ibi diutius commorentur, cuiusvis generis causis interpositis, huc et illuc vagentur nomine auxilii praestandi fidelibus suae gentis vel ritus, vel eos invisendi, quandoque vero stipes Missarum et, sine facultate, eleemosynas colligant, sacra ministeria illegitime exerceant, atque ita non parvo detrimento sint bonae existimationi orientalium, praesertim sacerdotum. Ut igitur, prout opus est, consulatur bono nomini sacerdotum orientalium, atque omnis fraudi via, hac in re, praecludatur, Sacra haec Congregatio, re pertractata in comitiis generalibus Em.orum Patrum die 17 Iunii 1929 habitis, quae sequuntur statuit atque decernit.

1. Quilibet clericus, qui in hisce adiunctis inveniatur, per tramitem sui Superioris, aut Episcopi Ordinarii vel Patriarchae, supplices preces ad hanc Sacram Congregationem mittat, ac causam petitionis exponat; indicet pariter tempus huic itineri et suae absentiae necessarium, atque locum vel loca ad quae vult se conferre; et si agatur de coniunctis invisendis vel de negotiis temporalibus tractandis, indicet domicilium eorum, ad quos visitandos intendit et quibuscum agendum sibi est.

2. Superior, Episcopus Ordinarius, vel Patriarcha, scripto addat hisce precibus, antequam eas ad hanc Sacram Congregationem mittat, sedulas notitias de vita et moribus sacerdotis oratoris, suam mentem de causarum veritate significet, atque litteras commendatitias suppeditet pro Missae celebratione.

Praestabit vero illas preces, de quibus in art. 1, et has notitias transmittere per tramitem quoque Nuntii aut Delegati Apostolici.

3. Si vero haec Sacra Congregatio – assumptis, si casus ferat et ipsa ita censeat, aliis notitiis de sacerdote, – imploratam licentiam concesserit, hac de re *nuncium*, per Nuntium aut Delegatum Apostolicum, vel, eo certiorato, *Ordinario loci ad quem pergere ille intendit, ut ibi moram faciat, dabit;* atque sacerdoti licentiam impertietur *per rescriptum* ipsi tradendum, una cum litteris commendatitiis ad Missae celebrationem, indicando pariter locum, ad quem praefatus sacerdos est perrecturus, itemque causas et tempus ibi manendi.

4. Pro casibus vero urgentioribus, in quibus ob grave damnum vel periculum instans, tempus non sit recurrendi ad Sacram Congregationem, eadem Sacra Congregatio Nuntiis aut Delegatis Apostolicis necessarias tribuit facultates iuxta speciales instructiones eisdem datas.

5. Iis servatis, quoad loca interiecta in itinere, quae statuta sunt, congrua congruis referendo, in art. 9, decreti huius Sacrae Congregationis diei 23 Decembris 1929, Ordinarius loci, ad quem sacerdos pervenit ut ibi moram faciat iuxta concessionem huius Sacrae Congregationis, Missae celebrationem eidem permittere valet ad normam nuncii recepti a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali.

6. Si vero Ordinarius loci *nuncium* de quo in art. 3 non receperit, ad praecavendas omnes fraudes, fidem ne praestet litteris aut documentis, iis etiam uti ex hac Sacra Congregatione prolatis, exhibitis a sacerdote, vel ab eo qui se esse sacerdotem dictitat, eum non admittat ad Missae celebrationem, eoque minus ad sacrum ministerium exercendum, et, salvo suo iure, rem deferat Nuntio aut Delegato Apostolico suae regionis vel huic Sacrae Congregationi.

Elapso statuto tempore memoratus sacerdos ad suam dioecesim redeat, servatis in reditu quae in art. 5 decernuntur.

7. Si memoratus sacerdos ultra tempus statutum diutius sine iusta causa commoretur in loco, de quo supra, loci Ordinarius ne amplius eum admittat ad Missae celebrationem, et, salvo suo iure, rem referat Nuntio aut Delegato Apostolico, aut huic Sacrae Congregationi.

8. Iidem sacerdotes, quoad eleemosynas, pecuniam, aut stipendia Missarum colligendas seu corrogandas, omnino tenentur decreto huius Sacrae Congregationis « De clericis orientalibus eleemosynas, pecuniam vel Missarum stipendia colligentibus, seu corrogantibus extra orientales regiones et dioeceses », dato hac ipsa die 7 Ianuarii 1930.

Hoc decretum, ut cunctis ad quos pertinet probe perspectum evadat, vim obligandi habebit a die prima mensis Aprilis anni millesimi nongentesimi trigesimi.

Quae omnia, Ss.mo Domino relata in audientiis diei 22 Iunii et 7 Decembris, anni 1929, Sanctitas Sua adprobavit ac rata habuit, atque decretum de iis edendum iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 7ª Ianuarii 1930.

A. Card. SINCERO, *a Secretis*

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor.*

III.

Circa i chierici orientali che raccolgono elemosine, denaro, o applicazioni per Messe fuori dei territori e delle diocesi d'Oriente [« A. A. S. », XXII, pag. 108].

Decreto. — Saepenumero Apostolica Sedes normas et decreta edidit de iis rebus rationibusque, quae vel ad clericos orientales pertinent, vel ad eos, qui huiusmodi titulum usurpantes, quavis interposita causa, domo demigrant, et per exteras regiones cursitantes, eleemosynas quaerunt, stipem corrogant, ac Missarum stipendia expostulant, aliquando etiam falso affirmantes se facultatem habere retinendi partem tantum stipendii, reliquum vero concedendi seu relinquendi ipsis offerentibus, clerum et fideles nimium saepe decipientes. Qua in re, ea documenta repetere ac revocare iuvat, quae recens promulgata sunt, ac praesertim *Epistulam circularem* a Sacra Congregatione Fidei Propagandae die 1 mensis Ianuarii anno 1912 datam, atque *Monitum* a Sacra hac Congregatione nuperrime datum die 2 mensis Aprilis anni 1928; praeterquam quod canon 622 § 4, Codicis iuris canonici statuit, scilicet: « Sine authentico et recenti rescripto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, Ordinarii latini nec sinant orientalem ullum cuiusvis ordinis et dignitatis in proprio territorio pecuniam colligere, nec suum subditum in orientales dioeceses ad eundem finem mittant ».

Attamen, quoniam gravissimae eiusmodi fallaciae non raro, etiam nunc, ab iis praesertim confinguntur et struuntur qui, cum neque clerici, neque orientales, neque catholici sint, dolo sibi rem atque nomen assumunt: ad fraudes praecavendas, et ad consulendum, pro viribus, bonae existimationi orientalium normae alias datae per hoc decretum, mature perpensum in coetu Plenario Em.orum huius Sacrae Congregationis Patrum die 17 Iunii 1929 habito, satius ac disertius confirmantur atque enucleantur:

1. Ad quamlibet in latina dioecesi collectam, sive pecuniae, sive stipendiorum Missarum a quocumque clerico orientali, cuiusvis ordinis et dignitatis, faciendam, omnino necessaria est licentia Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali.

2. Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali hanc legem sequetur, ut numquam licentiam concedat, sive pecuniam quaeritandi, sive stipendia Missarum colligendi, pro quovis loco, ac quaecumque adducatur causa.

3. Quod si aliquando, propter adiuncta omnino peculiaria et ex causa prorsus extraordinaria, hoc permittere iudicaverit, huiusmodi peculiaris concessio ad loca nominatim determinanda praefinita erit et coarctata; ac simul *ipsa Sacra Congregatio Episcopos locorum singillatim et expresse certiores faciet de hac licentia ac de ratione tributae concessionis; firma lege, ut etiam in hoc casu collecta fieri nequeat nisi de consensu Episcopi.*

4. Nullus ideo Ordinarius, extra casum quo ipsemet a Sancta Sede, vel directe vel per Legatum Romani Pontificis – sive Nuntium, sive Delegatum Apostolicum, – uti supra statuitur, praemonitus fuerit, ad omnes fraudes hac in re praecavendas, ullo modo concedere poterit vel permittere, ut quaelibet collecta in sua dicione fiat, sive pecuniae, sive Missarum stipendiorum, ne in casu quidem quo stipem quaeritans litteras commendatitias vel quaelibet documenta aliorum Ordinariorum et cuiusvis dignitatis ecclesiasticae exhibeat, non exclusis iis quoque documentis quae exhibeantur uti ab hac Sacra Congregatione prolata.

Itemque, neque Ordinarii, neque ecclesiarum rectores poterunt istiusmodi orientalibus vel iis qui se dictitant orientales, stipes Missarum suppeditare seu quomodolibet concedere.

Quod si fecerint, ipsi respondere tenentur de Missarum celebratione, et pro modo culpae, de auxilio iis praestito quoad pecuniam et stipendia seu intentiones Missarum collecta.

5. Praesens decretum ad omnes orientales ubique locorum spectat, iis tamen exceptis, qui in proprio territorio orientali versantur.

6. Rogantur Rev.mi Ordinarii, ut de hoc decreto certiores faciant suos sacerdotes, praesertim ecclesiarum rectores, domus religiosas, et quatenus opus sit, etiam fideles.

Quod si similes casus seu abusus accidant in suis dioecesibus, nomina istorum, qui se esse orientales dicunt, referant ad hanc Sacram Congregationem, et, si res urgeat ac suadeat, deferant quoque ad magistratus seu auctoritates civiles loci.

Hoc decretum, ut cunctis ad quos pertinet probe perspectum evadat, vim obligandi habebit a die prima mensis Aprilis anni millesimi nongentesimi trigesimi.

Quae omnia Ss.mo Domino relata in audientiis diei 22 Iunii et 7 Decembris anni 1929, Sanctitas Sua adprobavit ac rata habuit, atque decretum de iis edendum iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 7ª Ianuarii 1930.

A. Card. SINCERO, *a Secretis*.

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor*.

ANNOTAZIONE

Ben sono note alla Santa Sede le angustie e le sventure che le Chiese d'Oriente hanno incontrato, specialmente in questi ultimi tempi, per cui molti dei fedeli orientali, spinti dalla necessità di trovare pane e lavoro, sono stati costretti ad abbandonare patria, famiglia, beni e cercarsi dimora in altre terre.

Ad essi si è cercato di non far mancare il grande conforto dell'assistenza relgiosa. Ogni qualvolta, infatti, è stata segnalata, sia dagli Ordinari *a quo* e *ad quem*, come suol dirsi, sia dai Rappresentanti Pontifici, la necessità di provvedere a gruppi di fedeli sparsi in paesi stranieri, e specialmente nelle Americhe, nel Canadà ed in Australia, con sacerdote del loro rito, che ne assumesse la cura spirituale, la Santa Sede si è sempre interessata di inviare sacerdoti degni, capaci e desiderosi di procurare il vero bene alle anime. I frutti di tanta sollecitudine, bisogna riconoscerlo, sono stati e sono, ogni giorni più, consolanti e vasti, tanto che già molte colonie di emigrati sono ormai in uno stato di evidente prosperità religiosa.

Questo scopo tuttavia – si è constatato con dispiacere – non sempre è stato raggiunto, o per inganno di individui che si dicevano ecclesiastici cattolici orientali e non erano, o talora anche per colpa di alcuni sacerdoti, di cui potrebbe ripetersi la parola apostolica: *quae sua sunt quaerunt, non quae Iesu Christi.*

La conseguenza è stata dolorosa: ne ha sofferto la vita cristiana dei fedeli orientali; presso taluni è stato diminuito il buon nome e il decoro del clero d'Oriente; e presso qualche Vescovo latino di quelle regioni è nata o si è accresciuta una certa diffidenza verso i sacerdoti orientali, che ivi si recano, a tutto danno dei fedeli e degli stessi buoni sacerdoti orientali.

La Sacra Congregazione, pertanto, mossa dal desiderio e dal dovere di tutelare l'assistenza religiosa dei fedeli orientali emigrati, e decisa a voler difendere il buon nome del clero delle Chiese d'Oriente, ha voluto emanare precise norme, la cui osservanza – anche da parte degli Ordinari *latini*, che debbono ampiamente cooperarvi, come risulta dagli stessi decreti – assicuri tutela e protezione al sacro ministero in favore di quei fedeli, e servano a regolare l'invio di buoni sacerdoti nelle Americhe, Canadà e Australia, regioni ove più vivo se ne sentiva il bisogno.

Dette norme sono contenute nei presenti decreti, il primo dei quali riguarda direttamente il clero che emigra per prestare la cura spirituale ai fedeli del proprio rito; il secondo riguarda il clero che emigra per un motivo *transeunte* o *temporaneo*. Vi è inoltre un terzo decreto, che riguarda gli ecclesiastici in *cerca di danaro e di elemosine di Messe* fuori delle proprie regioni e diocesi orientali. *Il buon clero nulla ha da temere da dette norme*; al contrario, troverà motivo di rallegrarsi, riscontrando in esse un fine di amorosa ed efficace protezione di sè stesso e del popolo fedele, oggetto delle sue cure pastorali; e questa protezione precisamente si propongono i tre decreti, protezione che – giova ripeterlo – si è voluta dare sia al buon clero orientale, che vuol fare veramente sacro e proficuo ministero, sia agli orientali emigrati che chiedono sacerdoti, secondo il cuore del Divino Pastore.

Dette norme, mentre introducono contro ogni frode il rimedio decisivo, che ogni permesso o licenza viene comunicato direttamente *dalla Sacra Congregazione* al vescovo dei luoghi ove si deve adoperare (sicchè senza questo *controllo*, tutti i documenti esibiti *dal sacerdote orientale*, non hanno alcuna efficacia), abrogano, nel punto delle questue le altre più rigorose, cui già la Sacra Congregazione Concistoriale e la Sacra Congregazione di Propaganda Fide erano dovute ricorrere, disponendo (9 sept. 1907, 15 iul. 1908) che agli orientali, anche prelati, anche nella stessa diocesi, non si potessero inviare o dare elemosine, neppure di Messe, se non pel tramite della stessa Sacra Congregazione di Propaganda Fide, o del nunzio o delegato apostolico: si faceva soltanto grazia ai vescovi orientali, iurisdictionem habentes « certiorato tamen delegato apostolico ». Ora invece basta che siano autorizzati dalla S. C. pro Eccl. Orientali.

IV.

Circa la matricità e precedenza della Chiesa greco–albanese su la latina in Palazzo Adriano [« A. A. S. », XXII, pag. 274].

Montis Regalis. – *Iuris matricitatis et praecedentiae.* — Cum diu disputatum sit in oppido Palatii Hadriani archidioecesis Montis Regalis in Sicilia, de iure matricitatis et praecedentiae ecclesiae paroecialis S. Maria in Caelum Adsumptae clerique ritus graeci, super ecclesiam S. Mariae de Lumine clerumque ritus latini, delata hac causa ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali, ad lites super tota quaestione in perpetuum terminandas, Sacra haec Congregatio in plenariis comitiis diei 31 Martii 1930 in Civitate Vaticana habitis, propositis ut infra dubiis sequentes responsiones ac solutiones dedit.

« I. An constet de iure matricitatis ecclesiae ritus graeci Palatii Hadriani.

« II. An et quae onera sint recognoscenda vel imponenda ecclesiae filiali erga matricem in signum et in obsequium matricitatis.

« III. An et quae norma statuenda sit circa processiones, praesertim in solemnitate Corporis Christi, atque circa praecedentiam cleri.

« IV. An expediat conferre titulum Archipresbyteri parocho latino Palatii Hadriani; et quatenus *affirmative*, an conferendus sit a Sancta Sede vel a proprio Ordinario.

« V. An et quae norma statuenda sit pro visitatione pastorali adimplenda in duabus paroeciis Palatii Hadriani.

« VI. An expediat nunc extendere ius commune Codicis iuris canonici ad graecos-albanenses in Italia constitutos, quoad *a*) ritum, quo baptizandi sunt filii parentum mixti ritus; *b*) parochum apud quem matrimonia mixti ritus celebranda sunt; *c*) facultatem uxoris se conformandi ritui mariti ».

R. Ad I. *Affirmative* et amplius; seu: constare de iure matricitatis ecclesiae graecae quatenus importat honorificam praecedentiam; atque iterum perpetuum silentium auctoritate Apostolica super hac quaestione imponitur.

Ad II. Nullum onus ecclesiae filiali imponendum esse, cum iura et officia duarum ecclesiarum et duorum parochorum nulla dependentia seu subiectione respective obstringantur, salvo samen quod statuitur in responsione ad primum dubium.

Ad III. Nil innovandum; seu quoad processionem Corporis Christi servetur concordatum anno 1660 initum inter clerum graecum et clerum latinum et anno 1678 confirmatum, et quoad processionem in honorem B. M. V. Immaculatae vigens consuetudo servetur. Quod attinet ad praecedentiam: processiones generales seu pro tota civitate Palatii Hadriani, ad normam memorati concordati fiant: in aliis vero sacris functionibus in quibus interventus utriusque ritus cleri praescribitur, serventur normae reverentiae quae pro invitatis ubique et communiter adhibentur, salvo semper iure matricitatis.

Ad IV. *Negative* ad primam partem, et ad secundam provisum in prima.

Ad. V. Consuetudo sacram visitationem incipiendi ab ecclesia graeca servetur; salvo tamen iure Ordinarii aliter faciendi, quatenus adiuncta hoc suadeant in aliquo casu.

Ad VI. Dilata; et ad Codificationem canonicam orientalem.

Facta de his omnibus relatione Sanctissimo ab infrascripto Cardinali Secretario, in Audientia diei 4 Aprilis 1930, Sanctitas Sua datas resolutiones approbare dignata est.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 5 aprilis 1930.

A. Card. Sincero, *a Secretis.*

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor.*

ANNOTAZIONI

Un opuscolo di pagine 30 stampato dal noto sac. Fortunato Russo a mezzo l'anno 1928 col titolo *I latini e i greci albanesi a Palazzo Adriano. Memoria a S. S. Pio XI*, Palermo, scritto e pubblicato, come avverte la nota finale, in rappresentanza del clero e del popolo latino di Palazzo Adriano, ha rimesso di nuovo in campo la questione della preminenza della Chiesa e del clero greco di Palazzo Adriano sul clero latino, questione già suscitata nel 1660, 1724, 1738, 1860 e sempre definita, se non terminata, a favore della Chiesa e clero di rito greco. In conclusione si voleva che la Santa Sede dichiarasse matrici entrambe le parrocchie, la greca di S. Maria Assunta, e la latina di S. Maria del Lume, e attribuisse il titolo di arciprete a entrambi i parroci; che per le processioni fuori del territorio e nell'ordine delle visite pastorali si adottasse l'alternativa; e che nel resto le precedenze e preminenze fossero regolate senza distinzione di rito, a sola norma del canone 106. Il solo fatto di queste richieste dimostrava che si voleva stabilire un diritto nuovo in contrasto con lo *statu quo*; ma l'opuscolo si sforza di dimostrare che tutto lo stato attuale di diritto si fonda su l'indebita attribuzione di matricità fatta fin qui alla Chiesa greca. Occorre quindi ricordare le disposizioni di diritto su la matricità.

Ecclesia matrix ha per correlativo *Ecclesia filialis*; termini che apertamente significano un rapporto di maternità e figliuolanza: se questi termini rispondono alla realtà, presuppongono la dismembrazione (o, come il nuovo Codice vuole ora che si dica – canone 1427 – la divisione), per cui la Chiesa matrice produce, come per scissione, la filiale. Da tale divisione segue necessariamente la matricità, diciamo così, *materiale*: tanto che il legislatore, pure restringendo il diritto di matricità, non può evitarne la terminologia nel detto canone 1427 § 3. La matricità formale sembra però ora ristretta al caso della dotazione della filiale da parte della matrice (ib.; § 4). Tale matricità *formale* consiste negli onori che la filiale deve rendere alla matrice e che costituiscono quindi il diritto di matricità, cioè tutto ciò che la matrice può ripetere ed esigere dalla filiale, anche negativamente, nel senso che la filiale non possa fare qualche cosa riservata alla matrice. Il Codice lascia la determinazione di tutto ciò all'arbitrio dell'Ordinario « qui tamen vetatur baptismalem fontem matrici ipsi reservare » (loc. cit.), con le quali parole viene abrogata la *matricitas iure fontis*, che dai trattatisti era considerata come specie distinta di matricità. Infatti la matricità formale, come complesso di diritti di una Chiesa verso altra preminente, può prescindere dal reale rapporto di scissione, o dismembrazione o divisione (matricità *nativa*) ed anche attribuirsi o aggiudicarsi, in tutto o in parte, dall'autorità competente (matricità *dativa*) per privilegio, o infine prescriversi col pacifico possesso (matricità *prescrittiva*) e in tali casi semplicemente valgono le regole consuete pei privilegi e per le consuetudini, senza attendere il fatto della reale scissione di una Chiesa da un'altra. S'intende però che tale matricità non è che impropriamente detta.

Importa invece determinare al possibile gli elementi formali della matricità, cioè i diritti che la Chiesa matrice può accampare verso la filiale.

Secondo lo *ius ante Codicem*, qualora la Chiesa filiale fosse stata dotata dalla matrice, questa acquistava il giuspatronato attivo su la filiale, nel senso che il rettore *pro tempore* della matrice avesse il diritto di eleggere e presentare al Vescovo il futuro parroco della filiale: non ci occupiamo di questo, non solo perchè il Codice ha abolito in futuro ogni giuspatronato, ma anche perchè non si dimostrava nè si pretendeva nel nostro caso, la dotazione della filiale, che è unica fonte del giuspatronato: Fagnan. (in c. *Ad Audientiam* 3 *de eccl. aedif.*) n. 39: « Sacra Congregatio Concilii declaravit matricem Ecclesiam non acquirere ius patronatus in Ecclesia fundata intra suos fines nisi de suo aliquid contulerit, non obstante quod oblationes futurae dicantur esse loco dotis ».

A parte ciò, il diritto di matricità non può consistere in un assoggettamento della filiale alla matrice, ma solo in segni di ossequio e di riverenza secondo il testo dell'*Ad Audientiam* « ut competens in ea honor pro facultate loci Ecclesiae matricis servetur ». Onde il Fagnan. loc. cit. nn. 9–10 riprende la *Glossa* la quale commenta « in signum subiectionis » scrivendo: « Ceterum adverte quia dum *Glossa* dicit deberi huiusmodi honorem Ecclesiae antiquae in signum subiectionis haec ratio est falsa et nullo iure probatur... imo hic textus probat oppositum: nam reservando majori Ecclesiae iuspatronatus et competentem honorem pro facultate loci, in reliquis videtur illam cappellam eripere a potestate rectoris antiquae ecclesiae. Itaque verius videtur, excepto iurepatronatus et competenti honore, iura subiectionis non deberi Ecclesiae matrici nisi in quantum Episcopus praedicta iura illi reservaverit in limine erectionis.

« Quod clarius procedit hodie post Conc. Trid. c. IV seq. XXI ». – Commentando poi le parole « competens honor » il medesimo Fagnano esemplifica così « scilicet annuum censum moderandum tamen arbitrio Episcopi; vel dic clericos ecclesiae noviter aedificatae teneri majorem ecclesiam adire pro baptismo, scrutinio, capitulo et consimilibus, vel solvere illa iura quae capellae debent ecclesiae matrici... vel certe ecclesiae matrici reservabitur sepultura » etc. (Cfr. Leuren. *For. ben.* I, q. 157, n. 7). Ma anche questa esemplificazione al nuovo Codice è sembrata eccessiva, a danno cioè della vera libertà e indipendenza della filiale ed eliminando ogni riserva di battesimo, funerali ecc. alla matrice, ha semplicemente statuito che, nel caso di dotazione debba la filiale « matrici honorem deferre modo et finibus ab Ordinario praestituendis ». Sicchè l'annuo censo dovrà essere ridotto a un simbolo, per esempio all'offerta di un cero, e il *competens honor* consisterà per lo più soltanto nella precedenza della matrice alla filiale, riguardo alle processioni, funzioni, ecc.

Un ottimo esempio di quel che può ancora – dopo il Codice – riservarsi alla matrice si ha nel recente decreto della Sacra Congregazione pro Ecclesia orientale per Grottaferrata; « hic titulus (matrice) erit dumtaxat honoris et ad praecedentiam tribuendam abbatiae prae Ecclesiis latinis ipsius oppidi nuper erectis, ac pariter monachis cum collegialiter procedunt ». Donde era facile concludere che se nel caso la matricità della Chiesa greca di Palazzo

Adriano su la latina si contiene entro questi limiti, non v'è nessuna ragione per cui non debba e possa mantenersi, sebbene non originata da dotazione, poichè il disposto del Codice, canone 1427 § 4, anche se debba interpretarsi in senso esclusivo, non toglie i diritti acquisiti.

Riguardo alla *arcipretura*, la questione, ai nostri tempi, è molto più spedita, non essendo questa ormai che un titolo d'onore che l'Ordinario stesso può conferire a suo prudente arbitrio. Vero diritto al titolo di arciprete avevano in passato i capi di Collegiate, nelle quali l'*Archipresbyter* era considerato come dignità; lo avevano anche i così detti arcipreti rurali ossia i *vicarii foranei*, come li designa il Codice; ma quando si trovò per questi, o si generalizzò, il titolo di vicario foraneo, quello d'arciprete rurale rimase, a così dire, in dominio più o meno pubblico. In Sicilia, nel tempo di cui ci occupiamo, si dicevano arcipreti tutti i parroci e arcipreture tutte le parrocchie, per distinguersi dalle cappellanie: nel meridionale e anche a Roma, sembra che il titolo di arciprete si desse semplicemente dal volgo a tutti i sacerdoti (donde per curiosa corruzione la volgare designazione con cui anche oggi in dialetto romanesco si salutano i sacerdoti: *a' zzi prete*, anche da chi non è nipote del salutato!) E ciò risponde all'etimologia, per cui (Cfr. Ferraris s. v.) « archipresbyter idem sonat ac primus et dignior inter presbyteros » e quindi è la designazione che si preferisce dare al sacerdote, quando si vuole onorarlo. In conclusione se fin qui il parroco greco di Palazzo Adriano ha avuto il titolo di arciprete, non v'era ragione per cui non debba conservare tale titolo, massime se sia capo di una collegiata o vicario foraneo: ma non v'era del pari alcun ostacolo in diritto, oggi almeno, che simile titolo venisse concesso anche al parroco latino, se così sembrava all'Arcivescovo. Una volta però deferita la cosa alla Santa Sede, questa si sostituisce all'Ordinario nel giudizio insindacabile della concessione.

Venendo ora al fatto sembra non potersi dubitare, dai documenti esistenti, della matricità nativa o materiale della parrocchia greca di S. Maria Assunta, rispetto alla parrocchia latina di S. Maria del Lume in Palazzo Adriano: abbiamo infatti, per così dire gli atti di nascita della parrocchia latina, i quali dimostrano chiaramente che questa avvenne quando esisteva già, e non esisteva altro che la parrocchia greca per tutto il territorio. Invero, nel 1561 (Breve di Pio IV *Sane pro parte*, a Vincenzo Operzinghi (enfiteuta del castello di Palazzo Adriano feudo di S. Maria di Fossanova) del 12 novembre 1561) leggesi che: « cum dicta terra a multis graecis et paucis latinis habitaretur, et graeci cum presbyteris graecis iuxta ritum eorum, *latini vero cum quodam cappellano per te assalariato in cappella arcis* adcelebrante et administrante » il papa concede che per i latini fuori del castello, possano amministrare i sacramenti alcuni *religiosi carmelitani*, anche fuori di convento. Il Vescovo di Girgenti ottenne all'uopo dai greci la loro chiesa dell'Annunziata. Nel 1632 durava ancora questo stato di cose, quando i latini si rivolsero all'Abate commendatario, card. Barberini con questa supplica: « Le rappresentano e dicono che per mancanza di chiesa e sacerdoti secolari latini sono stati necessitati di ricevere li sagramenti ecclesiastici da un frate carmelitano, il quale con asserto titolo di Priore, abita in una casa terrena senza forma di convento e senza clausura, vicino e attaccata alla Chiesa

dell'Annunziata di detta Terra: la quale Chiesa dell'Annunziata dalla sua primera erezione si officiava al rito greco-cattolico, e col consenso del Vescovo di Girgenti ordinario del luogo e delli sacerdoti greci, fu assegnata a detto Padre Carmelitano per l'esercizio dei sagramenti, sintantochè vi fosse assegnamento competente, ed alcun sacerdote secolare ». Poco soddisfatti di tale stato precario, domandano un provvedimento definitivo: « La supplicano sia servito interporre la sua autorità o raccomandazione appresso l'Ill.mo Vescovo di Girgenti, acciocchè si compiaccia assegnare una Chiesa secolare servita e officiata da sacerdoti secolari, nella quale da qua avanti li poveri sudditi di V. E. possano avere li sagramenti ecclesiastici ». Il Cardinale Francesco Barberini assentì e diresse ai sacerdoti greci la seguente lettera: « Rev. miei amatissimi. Tra li ricordi che io diedi a D. Arrigo Carnuti mio Agente in codesta Terra, il più importante e necessario fu quello della vigilanza al culto divino e cooperazione alla salute delle anime, e avvisandomi li buoni progressi che alla giornata vanno facendo quei che vivono al rito greco cattolico, mi è stato ciò di molta consolazione e dall'altro canto di non poco dispiacere che le famiglie che vivono al rito latino, rimangano sino al giorno d'oggi sprovviste di chiese e senza sacerdoti secolari, ed essendo informato che la chiesa di S. Sebastiano sarebbe molto appropria, vorrei che gliene concedessero l'uso con tutto il beneplacito del Vescovo di Girgenti: tanto più che, per essere molto vicina alla *maggiore chiesa*, si potranno, senza che alcuno ne riceva incomodo, celebrare in quella, e trasferire le rendite e Messe della chiesa di S. Sebastiano, la quale, essendo omai mal tenuta, si penserà in questa occasione e ad onore di quel Santo, Protettore della mia casa, restaurarla in qualche maniera. Ho voluto significarvi ecc. Roma, 5 dicembre 1637 ». I greci consentirono e con strumento notarile del 16 febbraio 1638 fecero cessione di detta chiesa di S. Sebastiano, con le seguenti riserve: 1° Proseguire a percepire le rendite per Messe, da celebrarsi nella Chiesa maggiore; 2° Nel giorno di S. Sebastiano – in signum proprietatis quam sibi reservare intendunt, – processionare a detta chiesa e cantarvi vespro e Messa; 3° Che intanto debba costruirsi la Chiesa latina, dopo che ritornerebbero in possesso; 4° Se fosse permesso ad alcuno di loro passare al rito latino, venisse preferito nel conferimento del beneficio che si erigesse in detta chiesa.

Nella chiesa officiarono cappellani, il terzo dei quali, Giuseppe Tomaro 21 ottobre 1658, ottenne dal Vescovo di Girgenti il titolo di *parroco*, senza assegno: questo, con l'erezione formale di beneficio stabile, si ebbe solo nel 1752. La medesima chiesa greca di S. Sebastiano, oltremodo fatiscente, fu ricostruita sotto il titolo di S. Maria del Lume, ed è l'attuale parrocchiale. Già nel 1748 il Vescovo di Girgenti riconosce «colla esperienza, che la sorgente di tanti inevitabili scandali sia stata la troppa vicinanza della nuova chiesa latina fabbricata a frontespizio della chiesa greca » ordinando (affatto invano perchè intempestivamente) che la parrocchia si trasferisse di nuovo alla chiesa del Carmine (Annunziata).

Contro questa precisa documentazione della matricità nativa della chiesa greca di S. Maria Assunta, il memoriale Russo non fa valere che incerte congetture e antigiuridiche presunzioni.

Cioè, documenti recentemente rinvenuti attestano l'esistenza di un Casalis Palacii Adriani nel 1306 (12 gennaio) e 1307 (14 maggio) e anzi vi si nomina un *Custuverius iudex Casalis P. A.* e un *Actorum dicti Casalis notarius.* Dunque, s'arguisce, Palazzo Adriano esisteva molto prima della venuta degli Albanesi nel 1482, che se ne vantano fondatori. Dunque doveva avere una chiesa con cura d'anime. « Caduta così l'asserzione dei greci della fondazione da parte loro di Palazzo Adriano, cade pure il preteso diritto di matricità della loro Chiesa ».

Ma anche lasciando da parte un facile equivoco in quei documenti fra Palazzo Adriano e Casale o Bosco Adriano in territorio di Burgio presso Girgenti, e ammettendo che quei documenti parlino della stessa località ove poi sorse il paese di Palazzo Adriano: certo ivi sorgeva un *castello* e abbiamo visto che ivi era anche una *cappella* pei villici. Più non siamo obbligati ad ammettere: perchè che un giudice e un notaio fossero competenti anche per tale castello è cosa troppo naturale e necessaria ! Ad ogni modo, dal 1307 al 1482 v'è bastevole distanza per lasciar credere che nel 1482 le cose fossero ridotte allo stato che risulta dai documenti coevi, come il capitolato fra gli albanesi e il feudatario Villaragut, 14 marzo 1482, che cede agli albanesi il luogo, perchè sia abitato: « Lu dittu magnificu signuri avendu voluntati di *abitari lu* dittu locu concede a lu dittu Jeorgi ad a tutti altri personi che vorriano abitari lu dittu locu, tuttu lu dittu lucu, terreni, a circa lu dittu Casteddu a loro voluntati potiri edificari casi, vignu e iardini in lu dittu locu e territori di lu dittu Palazzu prout est designatum ».

E già nel 1507 il cardinale Galeotto, commendatario, nel confermare i detti capitolati agli albanesi riconosceva « quod iam partem dicti Territorii, non modo habitatoribus, sed etiam domibus, culturis, vineis, ac arboribus donaveritis, ut aspectus ac facies eius immutata sit » ciò che può equivalere a una fondazione del paese. In tale condizione di cose i villici di rito latino addetti al castello, potevano ben contentarsi, come anche era circa 80 anni dopo, nel 1561, di soddisfare i loro doveri religiosi nella cappella del castello, senza che vi fosse una vera parrocchia. Si può notare nel capitolato del 1482 l'espressa facoltà agli albanesi al n. 11 « Lu dittu magnificu signuri permitti fari in lu dittu locu (fuori del castello) una Cappella con Ecclesia per li ditti abitaturi per fari intra oraziuni, diri messe, battizzari e (quello che) chiunque cristiani divinu fari ».

L'altra difficoltà che il Russo muove, è data dal credere che una Chiesa greca non possa esser matrice di una Chiesa latina: « Si aggiunge a questo la proibizione della *promiscuità dei due riti*, greco e latino ». Si può rispondere che « contra factum non valet argumentum ». E non si vede come in ciò entri la *promiscuità di rito*, mentre appunto tale dismembrazione è diretta e serve a farne cessare il pericolo. Ne abbiamo del resto un esempio attualissimo nella Badia di Grottaferrata, da cui in questi giorni viene dismembrata ed eretta la parrocchia latina: « Statuit Sacra Congregatio ut Matricis titulo se decorandi graeca paroecia S. M. a Gratiis in Basilica ecclesia abbatiae Grottaferratensis iure gaudeat prae eccelesiis latinis ipsius oppidi, nuper erectis».

Non meno documentata della matricità materiale è nel nostro caso la matricità formale, ossia il complesso di diritti che la chiesa di S. M. Assunta

si riservò dopo la cessione della chiesa di S. Sebastiano in uso, e molto più dopo che fu consolidato quell'uso in proprietà a favore della nuova parrocchia. Ne è solenne documento l'*alberano* del 10 maggio 1660 in cui i due cleri, latino e greco sottoscrissero questi patti: « In primis che la medesima (al. Madrice) Chiesa di detta Terra sotto il titolo della Assunta di N. S. sotto il rito greco, come Madrice, abbia, siccome sempre ha avuto, tutte le preeminenze, prerogative et altro che de iure come tale le aspettano per qualsiasi legge, condizioni, Bolle Apostoliche ed altro come si voglia. 2. Item che detta Madrice Chiesa e suo clero sotto il rito greco, precedano qualsiasi Chiesa e clero, greco e latino, e che nelli giorni che detta Madrice Chiesa e suo clero sotto il rito greco, farà le sue solite processioni conforme al rito greco, allora detto clero latino, non possa fare nel medesimo giorno dette Processioni ». E inoltre 3° unità di processione nel Corpus Domini, a favore della Chiesa Madrice, intervenendo l'uno e l'altro clero, con precedenza sempre al greco. 4° Ufficiatura greca nella filiale il giorno greco (18 dicembre) di S. Sebastiano. 5° Libero ingresso alle processioni greche nella detta chiesa. 6° Precedenza alla Madrice, nel suono delle campane per l'Ave Maria serotina e pel Sabato Santo. Questo alberano, stipulato in regolare contratto, firmato dall'arciprete greco e suo clero, dal parroco e clero latino, viene poi confermato dal Vescovo Franc. M. Rini, in sacra visita « a prima linea usque ad ultimam » il 6 giugno 1678, e dopo la sua firma, di nuovo firmato e giurato « tacto pectore » da ciascun membro dei due cleri. Tale alberano o concordato venne poi confermato ancora dalla Curia episcopale, in controversie suscitate dal parroco latino, con sentenze del 1710 e 1721; ed avendo quel clero, per evaderlo, tentato invano presso la Sacra Congregazione del Concilio di ottenere l'erezione della propria chiesa in Collegiata con conseguenti diritti preminenziali (21 novembre 1750) ebbe anche la sanzione Apostolica del Breve « Exponi Nobis nuper fecerunt », del 6 marzo 1751, di Benedetto XIV, di cui basterà la parte dispositiva : « Rescriptum S. C. C. erectionem dictae parochialis ecclesiae latini ritus in dicta terra existentis, in Collegiatam minime faciendam etc. auctoritate apostolica confirmamus..... ac ipsi clero latino quoad contentionem superioritatis contra Matricem Ecclesiam Ritus Graeci..... attento enunciato Concordato, *perpetuum silentium imponimus* ».

Contro questi documenti che attestano nel modo più aperto la matricità anche formale della Chiesa greca, vanamente arguisce il Russo che sono poggiati sul *falso supposto* della fondazione di Palazzo Adriano per parte degli Albanesi e quindi cadono con esso. « Cade da sè, siccome quello ch'è fondato nel falso presupposto della matricità della Chiesa (che cade a sua volta, caduta l'asserzione della fondazione di Palazzo Adriano da parte dei greci) l'alberano o concordato dei due cleri fatto nel 1666 e approvato nel 1668 da Mons. Rizzi vescovo di Girgenti in corso di sacra visita: alberano di cui si servì Benedetto XIV per imporre perpetuo silenzio al clero latino secondo la Bolla *Exponi Nobis* del 17 marzo 1751 ». Queste conclusioni, come sarebbe superfluo insistere, non hanno davvero fondamento alcuno. Dalla preesistenza del « villaggio di poveri contadini, in origine appena *12 famiglie* di villici » non si inficia certamente l'asserto incidentale di Benedetto XIV « quod

ipsa usque ab a. 1482 quo tempore *ipsa Terra et Colonia Epirotarum* fundata exsistit »: e ad ogni modo non dipende dalla fondazione di Palazzo Adriano il fatto ben diverso, e dimostrato incontestabilmente, della origine della parrocchia latina dalla greca, che fonda la matricità *materiale*: e anche da questa può essere indipendente la matricità formale asserita così palesemente nel concordato del 1660 e nelle successive innumerevoli conferme dell'autorità ecclesiastica e civile. Basti per queste accennare al documento (7 agosto 1845) ove esplicitamente si definiscono i diritti di preminenza nelle processioni e funzioni, spettanti alla Chiesa di rito greco per la sua matricità.

Riguardo al titolo di *arciprete* competente al parroco greco, non si fa alcuna contestazione da parte dei latini (1) i quali solo contestano la sua esclusività. Come abbiamo accennato « in diritto » non vi sarebbero sufficienti ragioni che fondino, nel caso, questa esclusività: ma non possiamo disconoscere che, fin qui, tale esclusività è stata già più volte solennemente affermata. Invero le sentenze della Curia diocesana del 1710 e 1721 contro i parroci latini Plaza e Del Bufalo furono provocate dall'aver questi usato il titolo di arciprete, che era, *ut praefertur*, nelle bolle di conferimento della Dataria: « Bullae assignationis Parochialis Ecclesiae latinorum datae Romae mense Novembri 1738 et executae Panormi sub die 22 Januarii 1740 non exequantur quoad titulum *archipresbyteratus* neque quoad extrinsecam denominationem Archipresbyteratus praedicti pro dicto Del Bufalo dictaque ven. ecclesia latinorum, cum spectare dignoscantur *privative* ad ven.matricem Ecclesiam de ritu graeco..... remanente pro dicto rev. Del Bufalo dictaque ven. ecclesia latinorum titulo *parochi* et *rectoris* eiusdem. » Così in data 28 luglio 1780 « quia fuerunt magnae Curiae Ep.ali exhibita acta sub die 22 Aug. 1774 et 13 Febb. 1780 in quibus titulus Archipresbyteri..... Latinorum legitur, fuit pariter demandatum quod *tituli* praedicti deleantur cruce et linea S. Andreae (X) et in margine adnotetur titulus parochi et parochialis ecclesia, eaque de causa in libris et quibuscumque scripturis, actis, registris, incartamentis et aliis ubicumque existentibus, ubi tituli praedicti Archipresbyteri..... favore parochi de ritu latino praeseferentia, deleantur et cancellentur ac habeantur tamquam non adscripti et qua attentati, nulli, erronei contra ius et sententiam Magnae Curiae Ep. in re iudicata transactam etc. ». Vi fu anche una sentenza di Cassazione del 4 ottobre 1886, con cui viene annullata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo 15 giugno 1886, condannante il parroco latino a sei giorni di carcere per essersi arrogato il titolo e la dignità di arciprete. La sentenza a ragione dichiara inapplicabile l'articolo 290 del Codice penale ma in fatto stigmatizza severamente « che il parroco della Chiesa latina, comunque nominato soltanto parroco, ha voluto di propria autorità qualificarsi arciprete.....

(1) Il titolo infatti appare *ab origine* in tutti i documenti, insieme colla colonia greca che aveva certo il suo *Protopresbitero*. Lo stesso Russo ammette che i greci prevalsero per numero, per cultura, pei Papas che li guidavano (tra i quali c'era certo il Protopapas). Inoltre il Clero si organizzò in *Comunia*, e come tale fu confermato da Gregorio XIII (receptitia non collettiva) 30 settembre 1622; il parroco fu ed è *Vicario Foraneo* di rito greco.

e in ciò refrattario e disobbediente si è dimostrato ai ripetuti severi moniti del Diocesano..... ben meritandosi la censura dei suoi superiori gerarchici, nonchè le ammonizioni delle autorità civili.

Dopo queste osservazioni giuridiche e storiche, sembra sufficientemente illustrato il dispositivo del decreto.

1. – Su la domanda e proposta « di dichiarare la completa e perfetta uguaglianza e matricità di ambe le parrocchie latina e greca di Palazzo Adriano » è evidente controsenso parlare di matricità *per ambedue.* La Chiesa greca pienamente giustifica il titolo che incide nel suggello di tutti i suoi documenti: προτηγουσης εκκλησιας matricis Ecclesiae, appunto per la matricità che materialmente e formalmente le compete rispetto alla Chiesa latina. Ciò esclude certamente la matricità di questa, rispetto alla greca (come è evidente: non potendo esser madre della sua madre), e rispetto ad altre, che non esistono: non v'è cioè in Palazzo Adriano (cfr. « Annuario delle diocesi e clero d'Italia », tip. Vat. 1924 s. v. Monreale) altra parrocchia all'infuori della greca e della latina. Ben è vero che i diritti di matricità (formale) possono prescindere dalla matricità materiale, potendo originarsi anche da privilegio o da prescrizione: ma ciò non può evidentemente essere di una filiale *contro la propria matrice*; e all'infuori di questa il titolo di matrice che si volesse concedere alla Chiesa latina sarebbe, nel caso, un « referens sine relato ».

Esclusa la matricità e quindi la equiparazione nei titoli, non vi è difficoltà a sancire che i diritti e doveri delle due chiese parrocchiali e dei due parroci – quanto alla cura delle anime – sono perfettamente equiparati. Abbiamo già fatto notare *in iure* che la matricità non importa alcun assoggettamento, ma il riconoscimento d'un fatto storico, d'un rapporto di filiazione innegabile e indipendente da volontà, colpa o dignità di alcuna parte, donde viene una congrua necessità di un certo ossequio e riverenza, che deve la figlia alla madre. L'ossequio, l'affetto, non diminuiscono certo la personalità. Ben quindi si è autenticamente dichiarato per Palazzo Adriano come s'è fatto per Grottaferrata, che tale matricità « erit dumtaxat titulus honoris nullam secumconferens subiectionem aut iurisdictionem » dalla quale soltanto sarebbero limitati i diritti e i doveri nella cura delle anime Nè in ciò si innova alcunchè, perchè in effetto la matricità della Chiesa greca non consiste affatto nè in giuspatronato, nè in censo, nè in tributo, nè in riserva di battesimi o funerali, ma solo in una certa preminenza o precedenza, proprio come per Grottaferrata « ad praecedentiam tribuendam ».

II. – Quanto alla domanda di « riconoscere e sanzionare ai due rispettivi parroci il titolo di arciprete» poichè l'Arcivescovo non ha usato del suo diritto, ma ha rimesso la cosa alla Sacra Congregazione, questa ha opportunamente evitato di innovare alcunchè, anche perchè conferendolo, la Santa Sede, si sarebbe ottenuto quel che si voleva con la chiesta e negata erezione della chiesa a collegiata.

III. – Quanto alla domanda del memoriale Russo, di «stabilire che le processioni pubbliche e ogni altra sacra funzione fuori l'ambito delle rispettive Chiese, siano alternativamente celebrate dai latini e dai greci », non si poteva consentire per quanto riguarda la processione del Corpus Domini

(che, a norma del canone 1291 § 1, « fieri debet ab Ecclesia *digniore* ») e anche per le altre che fosse consuetudine fare con l'intervento dei due cleri, come quella dell'Immacolata, era difficile ammetterlo per non ridurre la matricità a un mero titolo. In ciò dunque sapientemente la Sacra Congregazione ha richiamato la mera osservanza del concordato del 1660 temperandolo con opportuna clausola generica circa le concessioni agli invitati.

IV. – Resta la domanda–proposta, che nella Sacra Visita l'Ordinario conservi (?) l'alternativa, iniziando la prossima dalla parrocchia latina, poi chè l'ultima cominciò in quella greca». Si tratta di innovare, non di conservare, perchè fin qui, com'è pacifico, la sacra visita è stata fatta sempre cominciando dalla matrice. Poichè il possesso della matricità non è contestabile, poichè in nulla qui si esorbita dal concetto di matricità, come pure è ammesso dal Codice e dai più recenti decreti: « ad praecedentiam tribuendam..... ad honores », non v'era sufficiente ragione di innovare. La Chiesa matrice dell'Assunta che è *dirimpetto* alla Chiesa latina di S. Maria del Lume è, a confessione di tutti, la più antica, la più venerabile, la più ampia e decorosa delle Chiese di Palazzo Adriano. Sembra quindi che il decoro stesso dell'arcivescovo richieda che in ciò « nihil innovetur ». Ma salvo ciò, della cosa è arbitro l'Ordinario, non essendovi nel diritto generale alcuna prescrizione che limiti la sua libertà in proposito, neppure a favore della Cattedrale. Cfr. Ferraris, s. v., Visitare, n. 85. « A qua ecclesia inchoanda visitatio sit, remittitur arbitrio Episcopi: licet enim visitatio, ut plurimum, inchoari soleat ab ecclesia cathedrali, id tamen non est de praecepto, cum possit Episcopus inchoare ab Ecclesia quae sibi magis placuerit, reservatis iuribus et sine praeiudicio aliarum Ecclesiarum. Sic Sacrae Congregatio Rituum in Aegitanien 10 Junii 1602 in rescrip. ad II, ut ex aliis refert Ventriglia, loc. cit., n. 26; Barbosa in *Summa* s. v., n. 1; Monacelli, cit., I tit. V form. 2, n. 26 ». E ciò pare ben consentaneo al carattere stesso della visita, che è tutto paterno e pastorale, attendendo unicamente al vero bene delle anime, senza formalismi e perciò la materia non è suscettibile di limitazioni giuridiche, neppure particolari. Riguardo al diritto particolare, non si producono in atti disposizioni positive competenti: nulla vi è nell'Alberano del 1660; la sola statuizione in proposito dell'autorità *laica* (7 agosto 1845): « La sacra Visita si aprirà, le sacre Missioni si cominceranno nella Chiesa matrice greca » non ha la necessaria autorità competente. Nè può ricorrersi alla prescrizione, trattandosi appunto di materia facoltativa, e di atti che non pregiudicano nè creano diritti.

V. Infine la Sacra Congregazione ha provveduto anche alle domande dell'Arciprete greco, circa la Bolla « Etsi Pastoralis » di Benedetto XIV, 26 maggio 1742, che, affermata la superiorità effettiva e pratica del rito latino sul greco in Italia, facendo salva ogni parità teoretica, stabilisce tra l'altro il divieto della confermazione da parte di semplici preti, del passaggio dal rito latino al greco anche nel matrimonio fra un latino e una greca ecc. L'Arciprete domandava « che il Santo Padre si degni dichiarare derogate le prescrizioni della Etsi Pastoralis, la quale non ebbe mai l'*exequatur* per oltre un secolo, nè fu per questo, mai onorata dai greci di Sicilia ». Questo

solo argomento del non exequatur e del non uso, certo a nulla vale, ma poichè anche il Codice su questo ha in parte innovato, per esempio 1097, 2, la Sacra Congregazione ha rimesso tutto alla Commissione per la codificazione orientale che si sta preparando.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa le indulgenze per la recita del Rosario presso i fedeli di rito ruteno [« A. A. S. », XXII, pag. 292].

Dubbio. — Ordinarius Stanislaopolitanus Ruthenorum Sanctae Sedi sequens dubium pro opportuna solutione proposuit:

« Utrum christifideles rutheni ritus Indulgentias recitationi Rosarii B. M. V. adnexas lucrentur, quamvis in proprio ritu angelica salutatio differat ab illa latini ritus et in fine contineat brevem mentionem respectivi mysterii ».

Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondet: *Negative*; attentis tamen omnibus a Rev.mo Ordinario oratore in suis litteris expositis, auctoritate Ss.mi, de cuius mandato memoratum dubium huic Sacro Tribunali delatum est, benigne indulget ut omnes rutheni ritus christifideles, qui descripta ratione angelicam salutationem in persolvendo Rosario B. M. V. recitare solent, omnes eiusdem Rosarii Indulgentias lucrari valeant. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 29 Aprilis 1930.

S. Luzio, *S. P. Regens.*

L. ✠ S. S. de Angelis, *Substitutus.*

ANNOTAZIONI

Il decreto estende agli Orientali la portata della risoluzione già emanata circa il cosidetto *Rosario meditato* o *vivente*; per cui alla parola *Jesus* dell'*Ave Maria* si aggiunge la menzione del mistero: per esempio « quem Angelo nunciante concepisti », « quem visitando Elisabeth portasti » etc. Fu già dichiarato che tale aggiunta non si sottrae al dispositivo del canone 934, § 2 fin. « Indulgentiae penitus cessant ob quamlibet additione, vel interpolationem »; ma fu *concessa* che potessero acquistarsi le indulgenze del Rosario, dov'è consuetudine di tale recita, consuetudine che non va introdotta altrove. Il medesimo dispone ora il decreto per la maniera di recita in uso presso i Ruteni. Esso è utile conferma dei precedenti.

QUESITI MINORI

17. — Essendosi chiusa per ordine dell'autorità civile, come fatiscente, la chiesa parrocchiale di S., il Vescovo informato telegraficamente, ha subito disposto che il parroco officiasse nella chiesa di G. della parrocchia di I. essendo questa libera, poichè il parroco di I. officia nell'altra chiesa, parrocchiale, di S. A. Questi però si ricusa, se non conferisce prima col Vescovo. E difatti si reca a conferire, ottenendo la conferma sostanziale, con norme più precise circa l'uso della chiesa stessa e sua custodia. Dopo di che, pienamente obbedisce. Si domanda: 1° Poteva il Vescovo disporre di detta chiesa di G., senza interpellare prima il parroco ? 2° Il parroco è colpevole di disubbidienza canonica e relative pene ?

R. Al 1° non lo poteva, senza *causa* urgente e proporzionata: ma nel caso codesta causa grave e l'urgenza della cosa è evidentissima. 2° È pur chiaro che non v'è alcuna disobbedienza: il parroco poteva appunto avere legittimi dubbi su l'autenticità dell'ordine, a meno che questo non gli fosse comunicato in forma ufficiale, col proprio *sigillo* del Vescovo; e anche senza mettere in dubbio l'autenticità, poteva bene desiderare quei chiarimenti su l'uso promiscuo della chiesa, che poi gli sono stati forniti. Quindi *acquiescat.*

18. — Può il parroco permettere in via provvisoria, senza autorizzazione, che sia conservato il SS.mo per un giorno o due in un Oratorio *semipubblico* dove è adorato, custodito bene e v'è il Tabernacolo, lampada, conopeo, ecc. ?

R. Il parroco non può affatto, neppure *per modum actus*, essendo assolutamente necessaria la licenza dell'Ordinario *del luogo* (can. 1265, § 1, n. 2). Le circostanze addotte soltanto gioveranno ad ottenere tale licenza, che non può *presumersi*, trattandosi di materia nè necessaria nè urgente.

19. — Nel paese X c'è un Seminario che ha due chiese: l'una pubblica, l'altra cappella dei Seminaristi. I Sacerdoti insegnanti e dimoranti nel Seminario domandano quale delle due chiese debbono seguire nell'officiatura ? Il titolo della cappella è il Sacro Cuore di Gesù, quello della chiesa sono i santi Francesco d'Assisi e san Donnino martire. Si noti che essi officiano, secondo il bisogno, ambedue le chiese; e che al Rettore spetta l'officiatura della chiesa pubblica per competente giurisdizione nell'obbligo della Messa festiva per il popolo.

R. Seguano l'ufficiatura della chiesa pubblica. Se la cappella del Seminario è solennemente benedetta, debbono fare anche la festa del Titolare: ma nel caso essendo dedicata al Sacro Cuore, cessa ogni difficoltà avendo questa l'ufficiatura più solenne che sia possibile.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Con un importante decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, del 19 maggio 1929 (pubblicato il 3 marzo 1930, pag. 134) il Santo Padre ha dismembrato dalla parrocchia abbaziale greca di S. Maria delle Grazie in Grottaferrata, affidata ai monaci basiliani, la nuova parrocchia latina del SS. Cuore di Gesù pei fedeli di rito latino, aggregandola alla diocesi di Frascati; in compenso la celebre abbazia viene reparata dalla giurisdizione di Frascati, e sottomessa immediatamente alla stessa Sacra Congregazione Orientale: come dote le ha attribuito annue lire 1365 dalle rendite della matrice. L'importanza del decreto agli effetti della matricità, viene rilevata in questo stesso fascicolo. Con Bolla *Curis ac laboribus* del 2 febbraio 1930 [ib. pag. 237] ha eretto nella Città Vaticana il Collegio Etiopico pei giovani seminaristi dall'Abissinia, ricordando in bella sintesi i legami sostanziali che quelle regioni hanno conservato col cattolicismo, essendo cadute nello scisma quasi solo per la separazione materiale dei luoghi dalla Santa Sede: e le sollecitudini dei Papi per essi: il collegio infatti è sorto dall'antico ospizio e collegio di S. Stefano degli Abissini presso S. Marta. Dichiara giuridicamente costituito detto Pontificio Collegio nella nuova sede edificatagli; e derogando alla costituzione del 30 maggio 1929 [cfr. sopra, pag. 57] lo sottomette al vicario generale per la Città Vaticana.

La Nunziatura apostolica di Dublino è stata eretta con Breve del 22 novembre 1929 [ibid., pag. 131]: vi manca la qualifica di *praestantior*, ch'è in quello della Nunziatura apostolica d'Italia.

Nuove basiliche sono proclamate: il santuario dell'Immacolata in Isola del Gran Sasso, dei Passionisti, ove riposa il corpo di san Gabriele dell'Addolorata [ibid., pag. 158] la chiesa di S. Celso in Milano (il Santo Padre ricorda di averla frequentata con devozione e di averle donato un calice d'oro); la cattedrale di Sessa Aurunca, dedicata ai Ss. Apostoli Pietro e Paolo [ibid., pag. 267].

Dispensando la forma della elezione canonica con breve del 21 ottobre 1929 ha costituito santa Lucia V. e M. patrona del paese di S. Lucia del Serino in diocesi di Salerno.

Lettere Pontificie. — Sono pubblicate le seguenti lettere del Santo Padre: *20 gennaio 1929*: al P. Alf. Orlich, generale dei Minori Conventuali pel settimo centenario della fondazione del convento di Padova dedicato a sant'Antonio, divenuto poi l'insigne basilica e palladio della città: auspica il rinnovarsi dello spirito antoniano [ib. pag. 161]; *8 settembre 1929*: all'Episcopato svizzero riunito a Einsiedeln, lodando specialmente il proposito di tenere in Lucerna un congresso d'azione cattolica, riassumendo egli stesso gli insegnamenti già dati; *20 gennaio 1930*: affettuosa lettera dal cardinale

Mori nel suo ottantesimo genetliaco, da cui prende occasione a lodare l'opera silenziosa quanto geniale ch'egli presta specie nelle molte congregazioni romane [ib., pag. 269]; *26 gennaio 1930*: al cardinale Vannutelli, decano del Sacro Collegio nel cinquantesimo del suo episcopato (2 febbraio 1880, consacrazione ad arcivescovo di Sardi e delegato apostolico a Costantinopoli), che di poco precede il 70° di sacerdozio e 40° di cardinalato: ne ricorda in breve il *cursus honorum*, fermandosi sugli esempi di zelo pastorale, specialmente come vescovo suburbicario di Palestrina e Ostia; *25 aprile*: al cardinale Lépicier, legato pontificio al Congresso eucaristico internazionale di Cartagine, opportunamente scelta, onde completare con l'Africa il giro dei cinque continenti, e intrecciare i trionfi dell'Eucaristia con la celebrazione del grande suo dottore, sant'Agostino [pag. 270]; *3 maggio*]: al cardinale Lega, inviato a presiedere il Congresso eucaristico ravennate [pag. 271]: purtroppo i fausti presagi che ivi il Santo Padre trae dai grandi nomi di san Pier Damiano e san Pier Crisologo, non si sono avverati per l'incredibile, sacrilega audacia di pochi facinorosi, che ha gettato una macchia indelebile su la storia cristiana di Ravenna odierna.

Cause di beatificazione e canonizzazione. — I Brevi di beatificazione dei 183 martiri inglesi, Tommaso Hemersford, sacerdote secolare, Giovanni Roberti benedettino, Giovanni Jones minorita, Roberto Southwell gesuita, Filippo Howard conte di Arundel, laico, e loro socii, tutti vittime dell'odio religioso e antipapale che fomentò la rivoluzione anglicana dal 1541 al 1680, sono stati pubblicati con la stessa data della solenne beatificazione (15 dicembre 1929) in « Acta Ap. Sedis, XXII, pag. 9. Così pure, a pagina 20, con la data del 22 dicembre, il Breve pel martire Giovanni Ogilvie, gesuita, impiccato a Glasgow il 10 marzo 1615 a soli 36 anni. I relativi decreti su la verità del martirio furono dati rispettivamente l'8 dicembre [ib., pag. 25) e il 29 gennaio [ib. pag. 32]; quelli sul *tuto*, il 15 dicembre [pag. 38 seg.].

Con decreto dell'8 gennaio è stato beatificato *aequipollenter*, per conferma di culto, il beato Baldassarre da Chiavari, professo minorita (n. 1420 a Lavagna dai conti Ravaschieri, sacerdote minorita e socio del beato Bernardino da Feltre, predicatore e taumaturgo, defunto in Binasco, diocesi di Pavia, il 17 ottobre 1492, ivi sepolto nella chiesa di S. Maria del Campo).

Si hanno quindi i decreti per le solenni canonizzazioni e beatificazioni del corrente mese di giugno:

per la *beata Paola Frassinetti*, fondatrice delle Dorotee: decreto dei miracoli in data 6 aprile (guarigione di suor Virginia Caselin, da mastoidite sinistra, e del fanciullo Vincenzo Giovagnoli da tubercolosi ossea); decreto sul *tuto* del 4 maggio; Breve di beatificazione, dell'8 giugno;

pel *beato Corrado da Parzham*, decreto sui miracoli, del 25 maggio (guarigione di suor Cunegonda Aepfelbacher da ulcera cronica, e della fanciulla di 4 anni, Elisa Erl dal morbo d'Oppenheim congenito per cui non poteva mai alzarsi da letto); decreto sul *tuto*, del 3 giugno: Breve di beatificazione del 15 giugno;

per *santa Caterina Thomas*: decreto sui miracoli, 9 marzo 1930 (guarigione di M. Antonia Matheu da tumore iugulare e di Antonia Noguera da tubercolosi polmonare); decreto sul *tuto* 6 aprile; Concistoro segreto e pubblico del 23 aprile; canonizzazione il 22 giugno, con la seguente:

per *santa Lucia Filippini*, decreto sui miracoli, dell'11 maggio (guarigione di suor Nicolina Gennari da pleurite tubercolare, e del fanciullo Antonio Manieri da broncopolmonite doppia); sul *tuto* 18 maggio;

per i canonizzandi martiri canadesi *Giovanni de Brébeuf* e *Socii* d. C. d. G., decreto sui miracoli dell'11 maggio (guarigione di suor Savoia da peritonite tubercolare, e di suor M. Massima da peritonite tubercolare); decreto sul *tuto*, del 18 maggio;

pel canonizzando *beato Roberto Bellarmino*, decreto sui miracoli del 4 maggio (guarigione di Raimondo Agras da peritonite, e di Albino Benz da polmonite cavernosa); sul *tuto*, 18 maggio;

pel canonizzando *beato Teofilo da Corte*: decreto sui miracoli, 23 marzo 1930 (guarigione di suor Teresa Ulivelli da cisto-adenoma e di suor Domenica Lota da pleurite tubercolare disfacente); decreto sul *tuto*, del 6 aprile; Concistoro segreto del 23 aprile.

Circoscrizione ecclesiastica. — Solo testè [7 aprile, pag. 155], è stata pubblicata in A. A. S. la Bolla *Sollicitudo universalis* del 20 novembre 1928 con cui il Santo Padre ha dismembrato dalla diocesi di Botucatu nel Brasile, la nuova diocesi di Assìs (*Assisen*) suffraganea di S. Paulo.

Così pure nel numero del 2 giugno, pag. 261, troviamo la Bolla *Continuam omnium*, del 19 maggio 1928 con cui il Santo Padre ha dismembrato dall'archidiocesi di Manila e dalla diocesi di Nueva Segobia la nuova diocesi di Lingayen nelle Isole Filippine, suffraganea di Manila stessa.

Con Bolla *Universi gregis*, del 1° maggio 1929 (pubblicata il 27 gennaio 1930 in [«Acta Ap. Sedis», XII, pag. 5] la diocesi della SS. Assunzione, del Paraguay, che comprendeva l'intera Repubblica, viene eretta a metropolitana e dal suo territorio si formano due nuove diocesi, quelle di *SS. Concepción e Chaco*, e l'altra di *Villarica*. La Bolla *Quae ad spirituale*, del 3 luglio 1929 (pubbl. il 3 marzo 1930 in [«Acta Ap. Sedis», XXII, pag. 121] dà esecuzione alle stipulazioni del concordato col Portogallo circa la nuova delimitazione della diocesi di S. Tommaso di Meliapor (India) ridotta ai due distretti di S. Tomé e Tanjor, di cui acquista la parte che era fin qui di Trichinopoly di Kumbakonam, e la parte a sud del fiume Cooum spettante fin qui a Madras cui cede tutto quello che aveva a nord del medesimo. Il resto dell'antico territorio di S. Tomé viene diviso tra le diocesi di Trichinopoly (otto parrocchie); Tuticorin (cinque); Calcutta (tre); Dacca (quattro); Chittagong (una); Madra (cinque).

Nuovi vicariati apostolici: *Ankuo*, ex prefettura apostolica di Lihsien in Cina (Breve *Edocet Nos*, del 13 luglio 1929) [ibid., pag. 124]; *Chunking*, dismembrato da Wanhsien affidato al clero indigeno (Breve *Aucto pastorum*, del 2 agosto), [ibid., pag. 129]; *Shunking*, dismembrato da Chengtu, e affidato anch'esso al clero indigeno (Breve *Supremi apostolatus*), [ibid., pag. 136].

Nuove prefetture apostoliche sono erette, in *Jachow*, dismembrata dal vicario apostolico di Suifu e affidata al clero indigeno [ibid., pag. 128]; in *Sre-ping-kai* distaccata dai vicariati apostolici di Mukden e di Jehol in Manciuria [ibid., pag. 264].

Missioni indipendenti sono costituite: in Hwangchow, dismembrata dal vicario apostolico di Hankow (18 luglio, pag. 125); in Shaown, dismembrata dal vicario apostolico di Foochow [ibid., pag. 127]; in Ta-li, distaccata dal vicario apostolico di Junnanfu nella Cina [ibid. pag. 268].

Con Breve *A Nobis* del 18 luglio 1929 il territorio nordico del vicariato apostolico della Nigeria occidentale è stato annesso alla prefettura apostolica della Nigeria orientale, che perciò cambia il nome in quello di Nigeria settentrionale [ibid. pag. 126]. Con altro del 2 agosto ha rettificato i confini tra i vicariati apostolici di Loango e Brazzaville nel Congo, secondo le nuove attribuzioni territoriali derivanti dalla dismembrazione delle colonie tedesche [pag. 265].

Dismembrazioni diocesane: con decreto del 14 settembre 1929, il Santo Padre ha trasferito il villaggio di *Balluello* con un tratto del territorio a settentrione della strada ferrata, già frazione di Cazzago, dalla diocesi di Padova alla diocesi di Treviso, e precisamente alla parrocchia di *Ballo*; con altro del 20 dicembre ha rettificato i confini diocesani tra Siedlce e Varsavia che acquista da quella i due villaggi di Reguty e Tabor; con altro del 7 gennaio ha dismembrato da Ratisbona i villaggi di Schonnbrunn e Strusshaus attribuendoli a Eichstätt; infine con altro del 7 febbraio ha pur distaccato dalla diocesi austriaca di Agram il villaggio Pernye, attribuendolo a quella ungherese di Vacs.

Per gli appelli: il prefetto apostolico di Baia di Hudson ha scelto l'Ordinario di S. Boniface; il vicario apostolico di Swatow l'ordinario di Hongkong; il vicario apostolico di Yenki quello di Wonsan; il vicario apostolico del Cameron quello del Gabon; l'arcivescovo di Curityba l'Ordinario della nuova diocesi di Ponta Grossa nel Brasile.

Nomine pontificie. — Con Biglietti della Segretaria di Stato, il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di nominare: *4 gennaio 1930.* Mons. Luigi Hudal, Rettore del Collegio e Ospizio di S. Maria dell'Anima, *Consultore della Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio. - 6 febbraio 1930.* Il rev.mo P. D. Enrico Quentin, O. S. B., della Congregazione di Solesmes, *Relatore generale della Sezione storica dei Consultori della Sacra Congregazione dei Riti. - 22 febbraio 1930.* I rev.mi P. Ferdinando Antonelli, O. F. M., Professore di storia ecclesiastica nel Collegio Internazionale di S. Antonio; D. Ursmar Berlière, O. S. B., Congr. Belg., Preside della Commissione storica dell'Accademia del Belgio; P. Fredegando Callaey, O. M. Cap., Archivista generale dell'Ordine stesso; l'ill.mo e rev.mo mons. Enrico Carusi, Scrittore della Biblioteca Vaticana; il rev.mo P. Ippolito Delehaye, S. I., Preside della Società dei Bollandisti; gli ill.mi sigg. comm. dott. Pio de' Cavalieri, Scrittore onorario della Biblioteca Vaticana, e Giorgio Goyau, dell'Accademia Francese; l'ill.mo e rev.mo mons. Luigi Gramatica, Canonico vaticano; il rev.mo P. D. Mauro Inguanez, O. S. B., Archivista dell'Archice-

nobio Cassinese; gl'ill.mi e rev.mi mons. Giovanni Pietro Kirsch, Preside del Pont. Istituto di archeologia cristiana; mons. Angelo Mercati, Prefetto degli Archivi vaticani; i rev.mi PP. D. Cuniberto Mohlberg, O. S. B., Professore nel Pont. Istituto di archeologia cristiana, P. Carlo Newdigate, S. I.; l'ill.mo e rev.mo mons. Pio Paschini, Professore di storia ecclesiastica nel Pont. Seminario Maggiore; i rev.mi PP. Paolo Peeters, S. I., dei Bolladisti; P. Giuseppe Maria Pou y Marti, O. F. M., Archivista dell'Ambasciata di Spagna presso la S. Sede; l'ill.mo e rev.mo mons. Felice Ravanat, Canonico vaticano, i rev.mi PP. Carlo Silva Tarouca, S. I., Professore di storia nella Pont. Università Gregoriana; P. Pietro Tacchi Venturi, S. I.; Gabriele Théry, O. P., Preside dell'Istituto storico domenicano di S. Sabina; l'ill.mo e rev.mo mons. Eugenio Tisserant, Scrittore della Biblioteca Vaticana, *Consultori della Sezione Storica presso la Sacra Congregazione dei Riti. – 19 marzo 1930.* Il rev.mo P. Ferdinando Antonelli, O. F. M., predetto, *Vicerelatore generale della medesima Sezione Storica.*

Lutti del S. Collegio. — Anche questo semestre ne ha recati frequenti e dolorosi: l'E.mo cardinale Carlo PEROSI era nato il 18 dicembre 1868 in Tortona, fratello maggiore del celebre musicista Lorenzo. Si ordinò sacerdote nel 1891 e compì i suoi studi in Roma. Tornato in diocesi, fu vice–rettore del seminario e insegnante di filosofia e teologia. Venne a Roma col fratello, per invito di Pio X che li aveva ben conosciuti a Venezia ove il fratello era organista di S. Marco: ebbe un Beneficio vaticano e vari uffici, i quali disimpegnò con tanta bravura, da esser prescelto dal cardinale De Lai a Sostituto della Concistoriale dopo la promozione di mons. Tecchi, nel 1908: nel 1911 fu Reggente della Sacra Penitenzieria e dal 1915 Assessore del S. Ufficio e canonico vaticano. Il 21 giugno del 1926 nel Concistoro fu elevato al cardinalato, diacono di S. Eustachio. Poco dopo, per la morte del cardinale De Lai, nel novembre 1928 fu nominato Segretario della Sagra Congregazione Concistoriale. Si ricorderà come fin dai primi tempi del suo cardinalato dette gravi apprensioni per la sua salute minata da grave intossicazione del sangue, per cui fu amputato d'un piede. Non ostante il terribile male, seguitò a dedicarsi con incredibile impegno ai suoi alti e delicati uffici, distinguendosi per la soda maturità di giudizio, congiunta a grande affabilità di modi, dando in tutto lo spettacolo della più profonda pietà e spirito di sacrificio. È morto, può dirsi, su la breccia, per un rincrudire improvviso del suo male, il 22 febbraio 1930. Apparteneva alle Congregazioni del S. Ufficio, della Concistoriale, dei Sacramenti, del Concilio, degli Affari Ecclesiastici straordinari, dei Seminari e Studi, e al Tribunale della Segnatura.

Appena quattro giorni dopo decedeva quasi improvvisamente sotto l'operazione chirurgica richiesta da fulmineo attacco di appendicite il Cardinale Raffaele MERRY DEL VAL. Era nato il 10 ottobre 1865 a Londra ove suo padre era segretario dell'Ambasciata di Spagna presso la regina Vittoria. Compì la sua educazione nel Collegio S. Michele dei PP. Gesuiti, a Bruxelles, ove il padre era stato promosso Ambasciatore presso quei sovrani, e quindi nel Collegio dei Nobili Ecclesiastici a Roma, dove il medesimo fu promosso Ambasciatore presso la S. Sede. Celebrò la sua prima messa al Gesù nel 1889

e si ricorda ancora in Roma il suo gesto caritatevole di destinare tutto quello che gli fu donato in quella occasione al sostentamento dei poveri; servendo egli stesso il pranzo per molti di essi. Fu subito ascritto alla Segreteria di Stato e nel 1900 nominato Segretario della Concistoriale, che però non aveva allora l'importanza che assunse poi con la riforma Piana. Nel conclave seguìto alla morte di Leone XIII essendo improvvisamente venuto a mancare mons. Volpini, Segretario del Sacro Collegio, fu assunto a quella carica, e sì bene la disimpegnò che il papa eletto, Pio X, lo volle suo Prosegretario di Stato consacrandolo arcivescovo titolare di Neocesarea, e nel novembre 1903 gli conferì senz'altro l'alto ufficio di Segretario di Stato e il cardinalato col titolo di S. Prassede. La celebrità acquistatasi dal pio cardinale in quell'ufficio, gli fece condividere coi cardinali De Lai e Vives y Tuto il merito e il peso della più fervida cooperazione alla vasta opera di riforma conservativa intrapresa da Pio X. Dopo la morte di questi volle ritirarsi dall'alto ufficio come semplice arciprete di S. Pietro per darsi tutto alle opere di pietà e di azione cattolica, fondando all'uopo, qui in Roma l'Associazione giovanile del Sacro Cuore; ma non potè sottrarsi all'invito di Benedetto XV di assumere la carica di Segretario del S. Ufficio, una delle più delicate e gravose, nella quale portò tutto il suo solido discernimento, e quella profonda intuizione di tempi e di cose, che lo fece apparire, nella contingenza in cui fu Legato a *latere* del S. Padre pel centenario francescano in Assisi, quasi araldo della conciliazione. La sua improvvisa scomparsa fu causa di sentita costernazione in tutte le classi sociali e politiche. Oltre che al S. Officio e alla Fabbrica di S. Pietro, apparteneva alle Sacra Congregazione Orientale, del Concilio, di Propaganda Fide, della Cerimoniale, degli Affari ecclesiastici straordinari, dei Seminari e Studi; alla Commissione degli Studi Biblici, dei Beni della S. Sede, della Preservazione della Fede ecc.

Venerdì Santo, 18 aprile, si spegneva nella sua cattedra metropolitana di Rio de Janeiro il venerando Cardinale Gioacchino ARCOVERDE ALBUQUERQUE DE' CAVALCANTI, il primo porporato dell'America del Sud. Era nato a Pernambuco il 17 gennaio 1850, di nobilissima e antica famiglia, come mostra il suo nome, cui non era estraneo il sangue italiano. Fu uno dei primi alunni del Collegio Pio Latino Americano in Roma. Tornato in patria si esercitò con zelo nella cura delle anime: nel 1890 fu consacrato vescovo di Goyaz e poco dopo, coadiutore dell'arcivescovo di S. Paolo, cui successe nel 1894. Di lì fu promosso, nel 1897, a Rio de Janeiro, sede primaria e capitale del Brasile. In tale cattedra fu veramente l'anima impulsiva dell'episcopato brasiliano e promosse e diresse con zelo il Concilio plenario americano latino, tenutosi in Roma nel 1899: ne fu poi attento esecutore e vigile custode delle sapienti norme, sicchè il papa Pio X volle premiare questo S. Carlo dell'America, con l'onore della sacra porpora, conferitagli nel Concistoro dell'11 dicembre 1905, col titolo dei Ss. Bonifacio e Alessio. L'alto onore non fece che accrescere il suo zelo, finchè le forze e l'età lo concessero; solo ultimamente aveva richiesto il coadiuatore in persona dell'arcivescovo Leme da Cintra, che ora degnamente gli succede. Apparteneva alla Sacra Congregazione concistoriale, dei Seminari e Studi.

Infine mercoledì 28 maggio decedeva il cardinale arcivescovo di Reims, Ludovico Enrico Luçon. Nato a Maulévriers nella diocesi di Angers, il 21 ottobre 1842, sacerdote nel 1865, fu prima vicario-curato, poi venne a perfezionare i suoi studi in Roma, come cappellano di S. Luigi dei Francesi, addottorandosi in teologia e diritto. Proseguì con impegno nella cura delle anime finchè l'8 novembre 1887 fu preconizzato vescovo di Belley, ove celebrò subito il sinodo diocesano: nel 1906 fu promosso arcivescovo di Reims, ed ebbe la porpora, col titolo di S. Francesca Romana. Fu uno dei più forti vescovi del regime della separazione, ed ebbe vasta risonanza il processo intentatogli nel 1910 dai maestri « laici » che vedevano da lui coraggiosamente smascherate e combattute le loro mene di scristianizzatori; la sua condanna a un'ammenda di 500 franchi gli fruttò un plebiscito sincero di ammirazione. Questa s'accrebbe durante il periodo della guerra: l'arcivescovo della città bombardata, che non sapeva distaccarsi dalla cattedrale, che cadeva demolita a pezzi a pezzi dal fuoco nemico, fu vero segnacolo che glorificò la Francia non meno che la eroica difesa di Verdun; egli non ne approfittò che per tentare di indurre a più cristiani consigli i politicanti arbitri della Francia; è nota la sua iniziativa presso il « tigre » per provocare l'ordine di pubbliche preghiere, iniziativa che, si dice, commuovesse fino alle lagrime il burbero massone pur nel respingerla. Dopo la guerra il pio e forte arcivescovo non visse che per ripararne le rovine; dopo il giubilo per la ricostruita facciata della celebre cattedrale, si spense con un vero « Nunc dimittis ».

Necrologio. — 13 giugno 1929: mons. Guglielmo Barry, arcivescovo di Hobart (Australia); 2 agosto 1929: mons. Giovanni Giacomo Keane, arcivescovo di Dubuque (U. S. A.); 3 agosto 1929: mons. Timoteo Geremia Makdassi, vescovo di Zakhô, rito caldeo; 9 dicembre 1930: mons. Guglielmo O' Cleary, vescovo di Auckland (Australia); 29 dicembre 1930, mons. Quintino R. De Oliveira e Silva, vescovo di Crato (Brasile); 23 gennaio 1930: mons. Emilio Ferrais, arcivescovo di Catania; 1 febbraio 1930: mons. Adolfo Pagani, vescovo di Como; 9 febbraio 1930: mons. Agostino Bludau, vescovo di Warmia in Frauenberg; 4 aprile 1930: mons. Paolo F. Beauvain de Beauséjour, vescovo di Carcassona; 5 aprile 1930: mons. Ludovico Ferretti, vescovo di Colle Val d'Elsa; 12 aprile 1930: mons. Francesco Muñoz y izquierdo, patriarca delle Indie Occidentali; 17 aprile 1930:mons. Giuseppe Marusic, vescovo di Segna e Mostar; 30 aprile 1930: mons. Innocenzo Davila y Matos, vescovo di Catamarca; 10 maggio 1930: mons. Ferdinando Thiry, vescovo di Fukuoka (Giappone); 13 maggio 1930: mons. Arcadio Lisiecki vescovo di Katovice (Polonia); 27 maggio 1930: mons. Alfonso Foucault, vescovo di Saint Dié; 29 maggio 1930: mons. Roberto Bürkler, vescovo di S. Gallo (Svizzera).

FATTI DEL MESE

Nella Città Vaticana. – La cronaca è tutta assorbita dalla preparazione delle solenni funzioni di beatificazione e canonizzazione per la chiusura dell'anno giubilare, prorogato definitivamente al 30 giugno; qualche cenno è già dato superiormente: siamo spiacenti dover rimandare all'*Osservatore Romano* per gli stupendi discorsi con cui, alla lettura dei relativi decreti, il Santo Padre stesso commentava quegli avvenimenti: pur notevoli gli altri ai pellegrinaggi continuamente affluiti anche dalla Francia, Belgio, Germania, Spagna, Ungheria, America, Polonia, Malta, Svizzera, ecc. Si sta preparando una esposizione degli arredi per missioni, donati dai commercianti e industriali italiani. Il 22 maggio si tenne nell'aula concistoriale il solenne concistoro semi-pubblico per le canonizzazioni: intervennero circa duecento vescovi, e il Santo Padre fu felicissimo di consacrare il loro voto, affermativo, destinando il 22 e il 29 giugno alla celebrazione. *A Roma:* intensa l'attività legislativa delle due Camere, e proficua, sebbene elogiativa, la discussione su l'opera del Governo Nazionale, in sede di bilanci, che risultano tutti unanimemente approvati. Tra i provvedimenti deliberati, importante, nella continuazione fedele dell'esecuzione degli Accordi Lateranensi, quello che riguarda la retrocessione agli Enti ecclesiatici dei beni immobili incamerati dal Demanio in forza delle precedenti leggi eversive: ne daremo presto più ampio conto. Si è tenuto in Campidoglio e alla sala Borromini un importante congresso nazionale di studi romani. Vi partecipò anche il venerando prof. Orazio Marucchi, in cui onore, pel suo giubileo d'oro come insegnante d'archeologia cristiana, si celebrò una solenne tornata, cui partecipò a nome del Santo Padre il cardinale Cerretti. Gioiosamente si chiuse il 5 maggio, dopo non dubbie manifestazioni di buono spirito religioso, l'adunata in Roma di 25 mila avanguardisti per le gare ginnastiche. *In Italia.* Il Duce ha iniziato e compiuto felicemente un giro di ispezione alle opere di assistenza e di bonifica agricola nella Maremma e Toscana, con notevoli discorsi tenuti a Grosseto, Lucca, Pistoia, Firenze, Milano nel solido progredire dell'ordinamento nuovo, di cui tutti esperimentano i benefici risultati. A Palermo fu celebrata sotto la presidenza dell'E.mo cardinale arcivescovo, una importante settimana di studi per l'oriente cristiano. *All'estero.* Non rispondono liete note: dall'India, Indocina, Cina, Malta, proseguono. non meno gravi seppure più tacite, le manifestazioni di malcontento che inquietano le potenze dominatrici, specie l'Inghilterra e la Francia: in Inghilterra, Germania e Stati Uniti si fa sempre più assillante il problema economico, specie nei riguardi della disoccupazione: in Spagna si segnalano moti e torbidi civili, nei quali non è certo estranea la mano della massoneria: dagli Stati Uniti sorgono motivi di gravi apprensioni per la prossima andata in vigore delle nuove tariffe doganali, che erigono una barriera quasi insormontabile ai commerci europei.

Unico motivo di conforto sono sempre i trionfi della Fede, quali s'esprimono, p. es., dal Congresso eucaristico internazionale celebrato a Cartagine, sotto la presidenza del cardinal Lépicier, legato pontificio, e con larga partecipazione, anche delle autorità civili: peccato che lo *chauvinisme* abbia costretto le autorità a coonestare con la coincidenza del centenario dell'occupazione francese dell'Algeria e Africa del Nord! Altro consolante indizio il risveglio dello spirito missionario, di cui è eloquente testimonianza il progresso dell'Opera della Propagazione della Fede: del resoconto annuo testè pubblicato sappiamo che il bilancio delle erogazioni ha superato gli 80 e si avvia verso i 100 milioni di lire.

Tra i lutti del mese, è notevole la morte avvenuta a Berlino del celebre critico protestante Adolfo Harnack, la cui opera con molti errori dai quali nacque il modernismo, sparse pure non poca luce su la letteratura cristiana antica.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16